La rimozione. Scompare la comunicazione preventiva

## Viaggi più semplici, cambia il documento per il trasporto

Per ogni automezzo che trasportaterre e rocce dascavo qualificate come sottoprodotto da un sito di produzione verso un sito di destinazione o di deposito intermedio previsti dalla dichiarazione di utilizzo (articolo 21, Dpr 120/2017), il produttore deve compilare il documento di trasporto previsto dall'articolo 6 del decreto. La previsione vale sia per i cantieri piccoli che per i grandi.

Sitrattadiundocumentoche nulla ha a che vedere con il formulario per il trasporto dei rifiuti per l'ovvia ragione che sugli automezzi sono presenti materiali che sono sottoprodottienonrifiutie che, come tali, soddisfano la principale opzione della gerarchia comunitaria sui rifiuti che risiede nella prevenzione della loro formazione (articolo 4, direttiva 2008/98/Ce).

Tuttavia, per non rinunciare alla tracciabilità dei materiali ogni viaggio deve essere accompagnato, da un documento redatto secondo loschema dell'allegato 7 che equivale, ai fini della responsabilità per l'autotrasportatore (articolo 8, Dlgs 286/2005) alla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, prevista per accompagnare il carico.

Il documento va redatto in triplice copia. Una copia resta all'esecutore delle opere/produttore, una va al trasportatore e l'altra al destinatario dei ma-

mento, all'autorità di controllo. Il documento di trasporto va compilato:

- per ogni viaggio dal sito di produzione fino al sito di utilizzo;
- per ogni viaggio dal sito di produzione fino al sito intermedio di deposito;
- per ogni viaggio dal sito intermedio di deposito a quello

Se i tragitti sono coperti da più automezzi, ogni automezzo utilizzato deve essere assistito dal documento di trasporto.

Si ritiene sia meglio utilizzare un solo documento per ogni viaggio compiuto dal singolo automezzo, anziché indicarli tutti. Questo perché è oggettivamente difficile indicare nella sezione D del modello il numero dei viaggi, gli orari, le date, la quantità e l'orario di arrivo. La norma non lo vieta, tuttavia, si determinerebbe una inevitabile confusione che non gioverebbe alla tracciabilità.

Nell'abrogato Dm 161/2012 ildocumentoditrasportopresentava una notevole criticità dovuta al fatto che prima del trasporto del materiale da scavo, doveva essere inviata all'autorità competente una comunicazione attestante le generalità di: stazione appaltante, ditta appaltatrice dei lavori di scavo/intervento, ditta che trasporta il materiale, ditta che riceve il materiale e luogo di destinazione, targa del mezzo utilizzato, sito di provenienza, data e ora del carico, quantità e tipologia del teriali. Tuttavia, se il proponente èun soggetto diverso dall'ese cutore, le copie diventano quattro. Ciascuno di questi soggetti deve conservare il documento pertre anni e renderlo disponibile, in qualunque momateriale trasportato.

La comunicazione paralizzava, di fatto, ogni concreta possibilità di una serial ogistica nei cantieri. Ora questa comunicazione non è più prevista.

O RIPRODUZIONERI SERVATA